

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 13 - 15 Aprile 1971

Insipienza e volontà politica bloccano i problemi della Scuola

L'ultima prova in ordine di tempo è costituita dalle vicissitudini che hanno portato al crollo clamoroso della legge-ponte

« Non è il caso di fare un dramma per la bocciatura della legge-ponte ». E noi, certo non più realisti del re, possiamo anche essere d'accordo con queste parole con le quali il ministro Misasi ha iniziato una delle tante interviste concesse dopo essersi ripreso dal trauma causatogli dal crollo della legge da lui proposta.

Non dramma, dunque, per la legge-ponte; ma dramma, e dramma grosso, per quanto le vicissitudini che hanno portato alla bocciatura del provvedimento hanno confermato e provato: insipienza e volontà politica bloccano i problemi della Scuola. E ci spieghiamo.

La legge-ponte prese l'avvio, come provvedimento, dall'ampia consultazione che l'on. Misasi promosse fra i sindacati, le associazioni, i movimenti a livello nazionale direttamente o indirettamente interessati ai problemi della Scuola.

Naturalmente, nelle risposte ai famosi quindici punti c'era di tutto un po'. I punti sui quali si era manifestata una certa convergenza statistica furono trasferiti nel provvedimento sì che ognuno potè trovarci qualcosa di suo senza, però, potersi riconoscere in esso. Inoltre, insieme ad argomenti che si prestavano ad una immediata soluzione, figurarono altri che, o per la loro complessità o perché addirittura prefiguravano la riforma avrebbero avuto quanto meno bisogno di un maggiore approfondimento o di una più precisa collocazione nel quadro generale della riforma che avrebbero, in qualche modo, condizionato.

Un provvedimento così confezionato — che pure poteva costituire l'inizio di un discorso concreto sui problemi della Scuola — era proprio ciò che ci voleva per dare modo a chiunque di esercitarsi nell'arte di... lavorare la pelle di Zigrino. Cosa puntualmente avvenuta e che ha dimostrato il grosso errore compiuto nell'impostare in tale maniera il provvedimento.

Altro errore è stato il modo di condurre il disegno di legge dinanzi al Parlamento. Volta a volta si è lasciato allungare, accorciare, mutilare, svisare, prestandosi ai più strani compromessi finché, resisi conto che il vento politico poteva provocare seri malanni, ci si è rimessi alle Commissioni le quali hanno bocciato il provvedimento.

Perché è avvenuta la bocciatura? La giustificazione ufficiale e quella dello « svuotamento » della legge. E in parte è vero. Ma non c'era una maggioranza — che, si noti bene, aveva concordato in precedenza il progetto — per difenderlo senza farlo svuotare? La verità è che, ancora una volta, all'inter-

no della maggioranza sono esplose le contraddizioni di fondo: ognuno dei partiti della maggioranza ha propri interessi, fa di tutto per arraffare la più grossa fetta di potere e, quindi, non concede nulla per la soluzione di problemi che non portino la loro firma in esclusiva.

Poi ci sono i partiti che sono fuori della maggioranza, ma in trepida attesa di farne parte. Il ministro Misasi, in un'altra delle sue ricorrenti interviste, ha detto: « ho la sensazione che tra le forze politiche di sinistra stia prevalendo un atteggiamento di rifiuto delle riforme parziali, in attesa delle grandi riforme organiche ». Ed è vero. Solo che la riforma organica non sarà Misasi a farla. Perché? Ma perché la riforma organica, per le

sinistre, deve essere fatta secondo i loro modelli, secondo le loro impostazioni, corredata di certe strutture.

Altro che chiacchiere; questa è la realtà politica. Una realtà politica che si traduce in volontà politica a che, ora, le cose non si facciano, che si stia allo statu quo in modo che le attuali tensioni aumentino e aumenti ancora il caos perché solo così si potrà essere chiamati al potere come salvatori della Patria in pericolo, senza bisogno di fare la classifica rivoluzione, per imporre, però, la propria riforma.

Dinanzi a questa situazione il discorso non può essere che politico: chi deve, scelga.

e. m.

IN OCCASIONE DEL VENTICINQUE APRILE

Per esaltare la libertà si ricorre all'imposizione

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha inviato ai Provveditori agli Studi e ai Capi degli Istituti di istruzione artistica, la seguente circolare telegrafica:

« Venticinque aprile prossimo ricorre ventiseiesimo anniversario liberazione Italia punto avvenimento costituisce uno dei momenti più significativi della storia d'Italia. Il suo profondo valore storico, civile et morale est di incitamento alle giovani generazioni che devono sapere cogliere nelle drammatiche vicende della lotta di liberazione et del Movimento della Resistenza l'insegnamento et gli ideali più puri di democrazia, di libertà et di progresso per i quali tante giovani vite eroicamente si immolarono punto di-

spongo che la ricorrenza sia ampiamente et adeguatamente illustrata alle scolaresche che saranno per la circostanza riunite in maniera da conferire maggiore solennità alla celebrazione. Non mancherà nei docenti, nell'illustrazione dell'avvenimento, così come, in generale, nella esplicazione del magistero dell'insegnamento di adoperarsi affinché vivo et perenne rimanga nei giovani il ricordo dell'avvenimento, onde possano consolidarsi negli stessi, con l'ammirazione per chi sacrificò la propria vita per gli ideali di libertà, sentimenti di amore et di assoluto rispetto per le istituzioni democratiche così faticosamente et duramente conquistate ».

Questo il testo della circolare

A proposito di libertà

Una delle ultime manifestazioni di... libertà si è avuta in occasione delle trattative per la soluzione dei problemi del personale amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione: il Ministro ha discriminato la Dirstat, l'Associazione nazionale dei Provveditori agli Studi e l'Associazione degli Ispettori Centrali.

La Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL ha inviato alle Segreterie Nazionali delle predette associazioni sindacali una nota nella quale eleva una «ferma protesta contro questi metodi che rappresentano un autentico attentato alle libertà sindacali, ed esprime dissenso totale sull'atteggiamento del ti-

tolare del Ministero della P.I. il quale dovrebbe, nella sua qualità di Ministro del Governo italiano e non di uomo di partito, impedire sempre qualsiasi forma di sopraffazione imposta dalla «triplice confederale» o da qualsiasi altro sindacato.»

Questa la puntualizzazione del SISME.

Una considerazione e necessario aggiungere. La discriminazione è stata operata in nome della libertà in base alla quale ognuno è libero di incontrarsi con chi vuole.

Si dirà che questa non è la libertà con la maiuscola. E va bene. E', però, la libertà del signor Misasi...

che non avrebbe bisogno di alcun commento tanto è chiaro, tanto è ispirato a nobili sentimenti. Ma... che peccato l'esistenza di questa paroletta!

Qualcuno ricorderà che l'anno scorso il Ministro, accortosi che la data era passata fra la generale indifferenza, inviò ai Provveditori agli Studi una dura circolare con la quale dava disposizioni per una commemorazione posticipata e fulminava con provvedimenti disciplinari i Capi di quegli Istituti ove la commemorazione stessa non era avvenuta o ad essa non era stata riservata adeguata solennità esigendone telegraficamente nome e cognome. (Ma al Ministero non sono disponibili per il Ministro i ruoli di anzianità ove sono registrati tutti i dati anagrafici di tutto il personale?).

Perché anche quest'anno l'anniversario non passasse sotto silenzio, il Ministro si è preoccupato per tempo dettando le norme che appaiono nella riportata circolare che va ricordata con il numero 120.

Disposizioni notevoli, bisogna dire: per esaltare la libertà, si è ricorsi all'imposizione.

Non era più giusto, più rispondente al concetto stesso di libertà ricorrere alla formula della facoltatività della presenza alla cerimonia (in tal senso si sono espressi i Sindacati della CISNAL-SCUOLA in un loro telegramma al Ministro, in data 13 aprile, nel quale, in riferimento alla citata circolare, si chiede che «partecipazione at riunioni celebrative sia facoltativa per docenti et alunni) anziché ricorrere alla imposizione che, proprio perché tale, è sempre costrizione e quindi repressione

della libera volontà individuale?

Senza scomodare la Costituzione (che pur è nata, come si asserisce, dalla resistenza e che ogni buon cittadino dovrebbe conoscere) per asserire che la libertà è da essa garantita a tutti, il Ministro della Pubblica Istruzione dovrebbe conoscere (e sarebbe cosa grave se non lo conoscesse) quel passo dei programmi della scuola elementare ove si parla dell'insegnamento della religione. Orbene, in quel passo è prevista la facoltà di partecipazione — previa domanda — a tale insegnamento che pure è posto a base e a coronamento dell'educazione del cittadino.

Forse si è temuto di rimanere sommersi dalla valanga delle domande? Più semplice, più facile, più comodo il ricorso alla imposizione, vero? Ma allora non ci venga a parlare di libertà in questo modo, signor Ministro. I caduti della resistenza non hanno dato la loro vita per questo tipo di libertà che, oltretutto, è discriminatrice perché anche altri morti la guerra fratricida, purtroppo, ha dato.

La sola volta che nella sua circolare, signor Ministro, ci si imbatte nella parola «amore» questa serve per additare come oggetto di tale sentimento le istituzioni democratiche che pure sono soltanto cose. Non una sola parola d'amore per gli uomini.

I caduti, tutti i caduti, lassù, certamente si sono riconciliati.

Vuole lei che noi, quaggiù, dobbiamo continuare ad odiarci?

Se così è, una sola conclusione è possibile: questa, soltanto questa è la sua disponibilità politica.

*

IN UNA INTERROGAZIONE SUI FATTI DELLA SVIZZERA

La difesa della persona e la tutela della Scuola

Gli onn. Roberti, De Marzio e Pazzaglia hanno rivolto una interrogazione al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per conoscere, a seguito dell'effero assassinio perpetrato a Zurigo ai danni dell'operaio italiano Alfredo Zardini colà emigrato, quali azioni e protesta abbia svolto il governo italiano nei confronti delle autorità svizzere, dimostratesi assolutamente carenti, se non addirittura compiacenti, verso gli autori del selvaggio delitto; quali misure intenda

gnità morale e la personalità dei nostri lavoratori emigrati in Svizzera in specie nel Cantone di Zurigo; quali iniziative, infine, siano previste per fronteggiare il grave provvedimento amministrativo preso nei Cantoni di S. Gallo, Zurigo, Argau, Berna di sopprimere le scuole italiane esistenti nei detti Cantoni e gestite da missioni cattoliche italiane, al momento che dette soppressioni verrebbero a porre la maggioranza della popolazione scolastica italiana in Svizzera in condizioni di non poter ricevere alcuna istruzione".

ANNUNCIATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il calendario degli esami

Con l'approvazione del disegno di legge che proroga le modalità di svolgimento degli esami di maturità e di abilitazione, con la pubblicazione delle materie di esame, di cui pubblichiamo a parte l'elenco, e del calendario degli esami, si ha un quadro preciso degli impegni degli alunni e professori per l'anno scolastico che si avvia a conclusione. Anche le famiglie potranno finalmente formulare i propri programmi.

Le lezioni termineranno il 9 giugno ed immediatamente dopo saranno esposti gli scrutini. Gli esami di maturità e di abilitazione inizieranno il 1° luglio, mentre tutti gli altri prenderan-

no l'avvio il 14 giugno. Questa data è però sub indice per le elezioni amministrative che vedranno occupati gli edifici scolastici; o la data sarà spostata in tutta Italia o soltanto per quei Comuni interessati alle elezioni. In questo caso non sorge il problema sulla segretezza dei temi assegnati?

Ecco comunque le modalità con cui si svolgeranno gli esami.

Scuola elementare: Gli alunni della scuola elementare dovranno sostenere l'esame di ammissione alla terza e quelli giudicati insufficienti dovranno sostenere ad ottobre l'esame di riparazione. Lo stesso criterio

vige anche per l'esame di licenza elementare. Il passaggio automatico, o la bocciatura, quindi, senza rinvio ad ottobre, è previsto per gli alunni iscritti alla prima alla terza e alla quarta classe.

Scuola media inferiore: Gli alunni iscritti alla prima e alla seconda classe, giudicati insufficienti a giugno, dovranno presentarsi alla sessione autunnale per l'ammissione alla classe superiore.

Gli esami di licenza media, a cui si prevede si presenteranno circa 600.000 studenti, si svolgeranno in unica sessione e a conclusione al candidato verrà attribuito, in caso di esito positivo, il giudizio "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente" ed in caso di esito negativo la dichiarazione "non licenziato".

Ai privatisti che non abbiano ottenuto la licenza e che non abbiano l'idoneità alla terza classe della scuola media è concessa, a giudizio della commissione, la facoltà di iscriversi alla terza classe.

Scuola media superiore: Comprende il ginnasio e liceo classico, il liceo scientifico, il liceo artistico, la scuola ed istituto magistrale, gli istituti professionali e tecnici.

Gli alunni non giudicati sufficienti a giugno dovranno sostenere ad ottobre l'esame di riparazione per essere ammessi alla classe superiore. La prova autunnale è stata invece soppressa (per effetto della proroga degli "esami sperimentali") per gli esami di maturità e di abilitazione che si svolgeranno in unica sessione ed inizieranno, come abbiamo detto, il primo luglio.

Per quanto riguarda la programmazione delle vacanze da parte delle famiglie, essa dovrà subire radicali modificazioni per chi, fidandosi dell'approvazione della legge-ponte, aveva deciso di prendere le ferie in giugno o in settembre. In questi mesi è tempo di esami.

CONVEGNI E CONGRESSI

ABBADIA SAN SALVATORE — La Scuola dell'obbligo a pieno tempo

Nei giorni 17 e 18 aprile si terrà ad Abbadia San Salvatore (Siena) un convegno sul tema: *La scuola dell'obbligo a pieno tempo*. Presidente e moderatore del convegno sarà il prof. Lamberto Borghi; relatori i proff. Antonio Santoni-Rugiu, Raffaele Laporta, Mauro Laëng, Franco Bonacina.

Il convegno, che per il tema in discussione assume particolare importanza, è organizzato da *Scuola e Città* sotto il patrocinio dell'Azienda di Sog. giorno locale.

Ai lavori parteciperà, come invitato, il nostro Direttore.

ROMA — Congresso Sindacato Nazionale Musicisti

Nei giorni 23 e 24 aprile p.v. si terrà a Roma (Teatro dei Civis - Viale Ministero degli Esteri, 6) il Congresso del Sindacato Nazionale Musicisti.

L'agenda dei lavori è molto nutrita essendo annunciate ben dodici relazioni che saranno svolte da eminenti personalità.

La CISNAL-SCUOLA sarà presente con una propria delegazione, per l'interesse sempre manifestato ai problemi della educazione musicale in ogni ordine e grado della Scuola.

Indicate le materie delle prove scritte e orali

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha comunicato oggi, 15 aprile, l'elenco delle prove scritte ed orali che, per ciascun tipo di corso, dovranno sostenere i candidati agli esami di maturità e di abilitazione.

La prova scritta di italiano è comune a tutti i corsi; le quattro materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (una a scelta del candidato, e l'altra a scelta della Commissione) sono, oltre l'italiano, le seguenti:

MATURITA' CLASSICA: greco, filosofia e fisica;

MATURITA' SCIENTIFICA: lingua straniera, storia e scienze;

MATURITA' MAGISTRALE: pedagogia, scienze e latino;

MATURITA' ARTISTICA: 1ª sezione: storia, storia dell'arte e anatomia; 2ª sezione: storia dell'arte, matematica ed anatomia.

MATURITA' TECNICA: ecco l'elenco delle materie indicate dal Ministero per ogni specializzazione:

Tecnici agrari: prova scritta, estimo; prove orali: industrie agrarie, zootecnica, agronomia e coltivazioni - Specializzazioni: Viticoltura ed Enologia: prova scritta, viticoltura; prova orale: meccanica enologica, estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche, enologia, legislazione e commercio viticolo-enologico.

Tecnici commerciali: Amministrativo: p.s., tecnica commerciale; p.o., ragioneria, lingua straniera, diritto. - Mercantile: p.s., tecnica commerciale; p.o., ragioneria, merceologia, diritto. - Commercio con l'estero: p.s., tecnica commerciale; p.o., seconda lingua straniera, diritto, ragioneria. - Amministrazione industriale: p.s., tecnica commerciale; p.o., ragioneria, ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniera in particolare, tecnologia industriale tessile. - Programmazione: p.s., tecnica commerciale; p.o., matematica e statistica, ragioneria, trattamento automatico dell'informazione.

Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere: p.s., prima lingua straniera; p.o., seconda lingua straniera, economia politica, scienza delle finanze, diritto, tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa.

Geometri: p.s., costruzioni e disegno di costruzioni; p.o., topografia, estimo, costruzioni e disegno di costruzioni.

Tecnici femminili: indirizzo: Generale; p.s., disegno; p.o., pedagogia, legislazione e servizi sociali, economia domestica.

Nuove Segreterie del SISME-CISNAL

PISTOIA - Corso Matteotti, 21 - prof. Valeriano Mugnai.

AGRIGENTO - Via De Gasperi, 4 - prof. Tommaso Bellanca.

PERUGIA - Via Cesare Caporali, 10 - prof. Elettra Puletti.

ISERNIA - Via Marcelli - prof. Bruno Laureli.

TRAPANI - Via Farini, 24 - prof. Laura Osti.

Econome-Dietiste: p.s., contabilità, matematica finanziaria e statistica; p.o., diritto, economia e legislazione sociale, trasformazione e conservazione degli alimenti, scienza dell'alimentazione. - Dirigenti di comunità: p.s., psicologia e pedagogia; p.o., elementi di diritto, economia e sociologia, igiene, puericultura, contabilità e statistica.

Nautici: indirizzo: Capitani; p.s., lingua inglese; p.o., navigazione, arte navale, radio-elettronica. - Macchinisti: p.s., disegno di macchine; p.o., macchine, elettrotecnica e impianti elettrici di bordo, elementi di teoria della nave. - Costruttori: p.s., lingua inglese; p.o., teoria della nave, elettrotecnica, costruzioni navali e disegno di costruzioni navali.

Tecnici per il turismo: p.s., tecnica turistica; p.o., seconda lingua straniera, ragioneria generale e applicata, legislazione turistica.

Tecnici industriali: indirizzo: Arti fotografiche: p.s., disegno applicato all'arte fotografica; p.o., economia aziendale, tecnologia fotografica e cinematografia, merceologia chimica, ottica fotografica. - Arti grafiche: p.s., disegno applicato alle arti grafiche; p.o., economia aziendale, tecnologia grafica, impianti grafici. - Chimica conciaria: p.s., impianti di conceria e di-

segno; p.o., di produzione e commercio pelli, tecnologia conciaria, impianti di conceria. - Chimica industriale: p.s., impianti chimici e disegno; p.o., chimica industriale, analisi chimica generale e tecnica, complementi di chimica ed elettrotecnica. - Chimica nucleare: nell'ordinamento degli studi vigente, non è prevista materia di insegnamento che possa formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica; p.o., analisi chimica, chimica nucleare industriale, radiochimica. - Confezione industriale: p.s., modellistica industriale e disegno relativo e organizzazione; p.o., tecnologia della confezione industriale e organizzazione, analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale, contabilità e analisi dei costi. - Costruzioni aeronautiche: p.s., aerotecnica, costruzioni aeronautiche; p.o., macchine a fluido tecnologie aeronautiche, aerotecnica costruzioni aeronautiche. - Cronometria: p.s., meccanica applicata all'orologeria e disegno; p.o., elettrotecnica cronometria, tecnologia meccanica dell'orologeria, meccanica applicata all'orologeria. - Disegnatori di tessuti: p.s., disegno artistico per tessuti; p.o., analisi, composizione, fabbricazione dei tessuti, elementi di tintoria e di stampa storia dell'arte. - Edilizia: p.s., costruzioni edili, stradali

e idrauliche; p.o., topografia, estimo, tecnologia dei materiali e delle costruzioni, impianto e organizzazione del cantiere. - Elettronica industriale: p.s., elettronica generale, misure elettroniche; p.o., elettronica industriale, controlli e servomeccanismi e applicazioni, tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche, elettronica generale, misure elettroniche. - Elettronica industriale e programmazione: p.s., elettronica industriale digitale; p.o., matematica, matematica applicata e statistica, elaboratori, programmazione, tecnologie elettroniche. - Elettrotecnica: p.s., elettrotecnica generale; p.o., misure elettriche, impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche e tecnologie. - Energia nucleare: p.s., elettronica generale e nucleare, misure elettroniche; p.o., impianti nucleari e tecnologie relative, fisica atomica e nucleare, strumentazione, controlli, servomeccanismi e applicazioni. - Fisica industriale: p.s., elettrotecnica; p.o., impianti industriali, fisica applicata, analisi chimica generale e tecnica. - Industria cartaria: p.s., impianti di cartiere e disegno; p.o., analisi chimica generale e tecnica, tecnologia cartaria impianti di cartiere. - Industrie cerealicole: p.s., industrie cerealicole; p.o., chimica agraria, meccanica e macchine, meccanica agraria. - Industrie metalmeccaniche: p.s., tecnologia meccanica; p.o., studi di fabbricazione, tecnologia meccanica, elementi di diritto ed economia. - Industria mineraria: p.s., arricchimento dei minerali; p.o., arte mineraria, mineralogia e geologia, topografia. - Industria navalmeccanica: p.s., costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione; p.o., teoria della nave, tecnologie navalmeccaniche, costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione. - Industria ottica: p.s., disegno tecnico; p.o., strumenti ottici, tecnologia del vetro, ottica, elementi di diritto ed economia. - Industria tessile: p.s., disegno tessile; p.o., analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti; elementi di tintoria e finitura dei tessuti, filatura, tecnologia tessile. - Industria tintoria: nell'ordinamento degli studi vigente, non è prevista materia di insegnamento che possa formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica; p.o., analisi chimica, chimica industriale, chimica tessile, chimica tintoria, sostanze coloranti. - Maglieria: p.s., disegno tecnico; p.o., elementi di tintoria, analisi, composizione e fabbricazione delle maglie in filatura, tecnologia, maglieria. - Materie plastiche: p.s., impianti di materie plastiche e disegno; p.o., tecnologia meccanica chimica delle materie plastiche, tecnologia chimica generale e delle materie plastiche. - Meccanica: p.s., macchine a fluido; p.o., tecnologia meccanica, meccanica applicata alle macchine, macchine a fluido. - Meccanica di precisione: p.s., tecnologia della meccanica fine e di precisione; p.o., disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione, elettrotecnica, tecnologia della meccanica fine e di precisione. - Metallurgia: p.s., metallurgia, siderurgia; p.o., chimica analitica, impianti metallurgici, lavorazione dei metalli. - Tecnologie alimentari: p.s., tecnologie degli impianti alimentari e disegno; p.o., complementi di biologia, microbiologia generale e applicata, analisi chimica generale e tecnica, complementi di chimica generale ed elettrotecnica. - Telecomunicazioni: p.s., radioelettronica; p.o., misure elettriche, misure elettroniche, telegrafia telefonica, tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche. - Termotecnica: p.s., termotecnica, macchine a fluido; p.o., impianti termotecnici, meccanica, termotecnica macchine a fluido.

MATURITA' D'ARTE APPLICATA: p.s., progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepiti come pezzo unico; p.o., storia delle arti visive, matematica, chimica.

ASSISTENTE PER COMUNITA' INFANTILI: p.s., tecniche educative e di esplorazione; p.o., storia, pedagogia, igiene mentale e psichiatria infantile.

Previsioni per la Scuola nei prossimi cinque anni

Il 14 aprile il Ministro della Pubblica Istruzione ha illustrato alla Commissione Bilancio il testo delle proposte per il nuovo piano della Scuola che dovrà valere fino al 1976. Il testo comprende anche cinque allegati.

Ecco in sintesi quanto emerge dal testo.

Nel prossimo quinquennio si verificherà un aumento di 470 mila alunni nella Scuola Media, di cui 446 mila nelle scuole statali; 562 mila studenti nelle scuole secondarie, di cui 503 mila nelle scuole statali; 432 mila studenti universitari. Nella scuola elementare è, invece, prevista al 1975-1976 rispetto al '70-'71 una flessione di 117 mila unità, soprattutto in conseguenza della contrazione della natalità.

In relazione al previsto aumento del numero degli iscritti ci sarà un aumento del personale insegnante. L'intero corpo insegnante risulterà formato nel '76 da 64 mila educatrici di scuola materna, da 219 mila insegnanti elementari, da 211 mila insegnanti di scuola media e da 152 mila insegnanti di scuola secondaria. Le scuole statali dovranno vedere aumentati i propri ruoli entro il '76 di circa 150 mila nuovi insegnanti.

Per l'edilizia scolastica le previsioni di impegno finanziario assommano a 3.558 miliardi così distribuiti: scuola materna 330 miliardi, scuola elementare 387 miliardi, scuola media 727 miliardi, scuola secondaria 1.132 miliardi,

università 982 miliardi. A questi vanno aggiunti circa 500 miliardi per interventi al di fuori dell'attività di programmazione, sperimentazione, edilizia minore, spese di funzionamento e per provvedere ad una quota di rinnovi del patrimonio edilizio esistente.

La spesa complessiva del Ministero della P.I. aumenterà in 6 anni del 78 per cento con un ritmo medio dell'8,6 per cento passando da 1.956 a 3.845 miliardi. L'incremento percentuale più elevato riguarda l'istruzione universitaria.

Il primo dei cinque allegati riguarda le organizzazioni sindacali e la programmazione ed è diviso in due sottotitoli: la partecipazione alla programmazione dei sindacati dei docenti attraverso i quali può realizzarsi un dialogo tra legislatore e corpo docente nei due sensi e la politica del personale che, attraverso lo stato giuridico permetterà di realizzare lo impegno per una figura rinnovata di docente a definire la quale convergono la preparazione professionale, il livello di tale preparazione, la dimensione e il grado delle prestazioni, l'impegno per l'aggiornamento e la ricerca, la disponibilità per tutte le forme di collaborazione scolastica ed extra scolastica.

Il problema dell'articolazione a livello regionale del sistema e dell'intervento scolastici è esaminato nel secondo allegato. Per quel che riguarda le competenze regionali: il testo non tende a focalizzarsi sui "termini ormai tradizionali" (Continua a pag. 3)

NOTIZIE UTILI

ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDIRIA - DOMANDE: 30 APRILE

"At modifica ordinanza ministeriale 11 marzo 1971 concernente sistemazioni trasferimenti et nomine insegnanti non di ruolo istituti et scuole istruzione secondaria per anno scolastico 1971-72 disponesi proroga at 30 aprile 1971 termini scadenza per presentazione domande sistemazioni, trasferimenti et nuovi incarichi. Conseguentemente est prorogato at 7 maggio 1971 termine entro cui capi istituto devono trasmettere al Provveditori Studi domande trasferimento. Disponesi inoltre proroga at 15 giugno 1971 termine indicato in nota 1 at comma settimo articolo nove citata ordinanza per presentazione da parte aspiranti at sistemazione, trasferimenti et nuovi incarichi dichiarazione concernente esito esami orali abilitazione. Disponesi infine proroga at 21 giugno et 21 luglio 1971 termini per pubblicazioni graduatorie rispettivamente previsti da primo et secondo comma articolo 15 predetta ordinanza ministeriale. Pregasi dare massima diffusione at presenti disposizioni".

ISTITUTI EDUCAZIONE FISICA - DOMANDE: 24 E 30 APRILE

"At seguito già disposta proroga at 31 marzo 1971 termine presentazione domande immatricolazione istituti superiori educazione fisica da parte insegnanti destinatari legge 19 ottobre 1970 numero 832 disponesi quanto segue due punti nei riguardi detto personale est prorogato at 24 aprile 1971 termine presentazione domanda per trasformazione in incarico at tempo indeterminato previsto da numero 6 circolare ministeriale 12 marzo 1971 numero 84. Per medesimo persona le sono altresì prorogati at 30 aprile 1971 termini presentazione domande sistemazione, trasferimento et nuova nomina rispettivamente previsti da articoli uno, tre et nove ordinanza ministeriale 11 marzo 1971. Pregasi dare massima diffusione presenti disposizioni".

Pubblichiamo di seguito gli articoli più importanti dell'ordinanza ministeriale relativa alle sistemazioni, completamenti di orario, trasferimenti, spostamenti di sede degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

ART. 3
Spostamenti di sede nell'ambito dello stesso istituto
Gli insegnanti che aspirino ad ottenere, nell'ambito dello stesso istituto professionale, un cambiamento di sede o il raggruppamento in un'unica sede di un incarico che nell'anno scolastico 1970-71 risultò frazionato in più scuole dipendenti dal medesimo istituto devono presentare documentata istanza, in carta semplice, ai Capi d'istituto entro il 15 maggio 1971, attenendosi alle modalità di cui al primo comma dell'O.M. 11 marzo 1971; i Capi d'istituto ne dispongono l'accoglimento prima di effettuare la segnalazione dei posti disponibili ai Provveditori agli Studi, a norma dei commi 1 e 6 dell'art. 5 della citata ordinanza, seguendo l'ordine di una apposita graduatoria da compilarsi secondo le norme previste, per i trasferimenti, dall'art. 3 della stessa Ordinanza.

ART. 4
Cattedre e posti conferibili
Negli Istituti Professionali sono conferiti per incarico a tempo indeterminato dai Consigli di Amministrazione dei singoli Istituti le cattedre ed i posti ad esse corrispondenti, nonché quelli costituiti da raggruppamenti di ore comunque disponibili nell'ambito dello stesso istituto professionale.

Per gli aspiranti forniti della prescritta abilitazione all'insegnamento sono disponibili anche i posti occupati da incaricati non abilitati, fatta eccezione per quelli occupati dal personale non abilitato nei cui confronti la nomina conferita nell'anno scolastico 1968-69 è stata trasformata in incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Non sono, inoltre, disponibili i posti occupati da incaricati nominati come non abilitati i quali abbiano successivamente conseguito l'abilitazione.

Sono parimenti conferiti per incarico a tempo indeterminato le cattedre, i posti e le ore che, dopo l'inizio dell'anno scolastico si rendano comunque disponibili fino al termine dello stesso anno.

ART. 5
Determinazione dei titoli, requisiti e criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi

Con deliberazione da adottarsi entro il 5 aprile 1971 i Consigli di Amministrazione devono determinare, in conformità alle norme contenute nella presente ordinanza, i titoli, i requisiti ed i criteri per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1971-72; entro lo stesso termine detta deliberazione deve essere pubblicata all'albo dell'Istituto e comunicata al Provveditore agli Studi.

ART. 6
Indicazione degli insegnamenti impartiti nell'istituto professionale

La deliberazione di cui al precedente art. 5 deve contenere la indicazione degli insegnamenti teorici e tecnico pratici che, in conformità ai programmi vigenti, si prevede di impartire nell'istituto sia nelle sezioni a preparazione integrale che in quelle a preparazione complementare.

Nella deliberazione devono inoltre essere precisati gli insegnamenti di carattere professionale e le esercitazioni pratiche specializzate che, per la loro par-

ticolare natura, si ritiene debbano essere affidate a personale «esperto» ai sensi dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

ART. 9
Graduatorie degli insegnanti tecnico pratici. Titoli validi per la inclusione nelle graduatorie

Per gli insegnamenti tecnico pratici indicati nell'elenco di cui al precedente art. 6, salvo quelli che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di affidare a personale «esperto», deve essere prevista la formazione di una graduatoria tra gli aspiranti aventi titolo alla nomina a tempo indeterminato ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, e della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Ai fini della determinazione, per ciascun insegnamento tecnico pratico, dei titoli necessari per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente comma, i Consigli di Amministrazione seguiranno i seguenti criteri:

a) per gli insegnamenti contemplati nell'annessa tabella B (1) sono validi i diplomi di abilitazione tecnica indicati nella tabella medesima;

b) le declaratorie di equipollenza, conseguite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1277, sono valide soltanto per gli insegnamenti per i quali sono state rilasciate;

c) per gli insegnamenti tecnico pratici per i quali non sia possibile stabilire una corrispondenza con i diplomi di abilitazione tecnica, sarà richiesto uno specifico diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, congiunto all'esercizio, documentato per almeno un triennio, di una attività professionale nel settore corrispondente all'insegnamento richiesto.

ART. 10
Valutazione dei titoli di studio, di cultura, didattici - Valutazioni speciali - Detrazioni
I titoli di studio e di cultura e i titoli didattici devono essere valutati nei limiti fissati dalla tabella B allegata all'O.M. 11 marzo 1971 (2).

In aggiunta ai punteggi previsti dalla predetta tabella allegata all'O.M. 11 marzo 1971 saranno attribuiti:

— nella graduatoria relativa all'insegna-

mento del calcolo a macchina;

a) punti 5: all'attestato di frequenza dei corsi di aggiornamento per l'insegnamento del calcolo a macchina indetti dal Ministero della P.I. d'intesa con il Centro didattico nazionale per l'istruzione tecnica e professionale;

b) punti 5: all'abilitazione all'insegnamento della dattilografia o della stenografia; l'aspirante in possesso dell'una e dell'altra abilitazione ha diritto alla valutazione di una sola di esse;

— per il gruppo di insegnamenti: Merceologia e disegno professionale, orticoltura, floricoltura e giardinaggio, zootecnia speciale, economia familiare, nella sezione di qualifica per «esperto agricola»;

punti 5: alle aspiranti in possesso del diploma di qualifica di esperta agricola rilasciato da un istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, o di attestati rilasciati al termine di corsi di specializzazione nelle materie oggetto delle graduatorie, tenuti da Istituti professionali di Stato per l'agricoltura, anche con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

Le valutazioni speciali e le detrazioni devono essere fissate nei limiti previsti dalla tabella annessa all'O.M. 11 marzo 1971.

ART. 11
Presentazione delle domande

Coloro che aspirano all'incarico negli Istituti professionali devono far pervenire domanda in carta legale ai relativi Consigli di Amministrazione, entro il 5 maggio 1971, indicando esattamente gli insegnamenti cui hanno titolo.

E' ammessa la contemporanea presentazione di domande di incarico a più Istituti Professionali, anche se funzionanti in province diverse, nonché al Provveditore agli Studi per gli incarichi di sua competenza.

In tali ipotesi, è consentito agli interessati di corredare le singole domande delle copie dattiloscritte o fotostatiche dei documenti allegati in originale alla domanda diretta ad uno solo degli Istituti o a quella eventualmente diretta al Provveditore agli Studi; in ciascuna domanda l'interessato deve fare esplicito riferimento alla domanda alla quale è allegata la documentazione originale.

Per la compilazione e la documenta-

zione delle domande si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 dell'O.M. 11 marzo 1971.

E' ammesso il riferimento ai titoli in possesso dell'Istituto Professionale destinatario alla domanda, fatta eccezione per i documenti soggetti a scadenza.

ART. 16
Riserve di posti

Sui posti che risultano complessivamente disponibili nell'istituto professionale per ciascuna graduatoria, a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, il 15% (le frazioni percentuali superiori allo 0,50% sono considerate come unità) è riservato alle categorie di personale sottoindicate, e a quelle assimilate, nelle misure accanto riportate: Invalidi guerra 25%; Invalidi civili di guerra e profughi 10%; Invalidi per servizio 15%; Invalidi per lavoro 15%; Orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro 15%; Invalidi civili 20%.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie.

Gli interessati devono documentare il diritto alla riserva con certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del Lavoro competente a norma delle vigenti disposizioni.

Il diritto di precedenza assoluta nella nomina a favore degli aspiranti che hanno conseguito la stabilità a norma delle leggi 3 agosto 1957, n. 744 e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente, di coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, prevale sul diritto alle riserve dei posti.

Dalle singole aliquote di cui al primo comma sono detratti i posti conferiti, per diritto di graduatoria, ad aspiranti riservatari.

ART. 18
Posti conferibili

I Presidi degli Istituti Professionali, a norma dell'art. 10 della legge 13 giugno 1969, n. 282, conferiscono supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e, ove occorra, ad aspiranti sfortunati del titolo di studio prescritto, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Sono altresì conferite dal Capo d'istituto per supplenza le nomine per posti eventualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi.

ART. 19
Domande di supplenza

Gli aspiranti a supplenze inclusi nelle graduatorie degli Istituti professionali ovvero nelle graduatorie provinciali relative ad insegnamenti corrispondenti a quelli in atto negli Istituti professionali possono presentare domanda di supplenza in carta libera ai Presidi degli Istituti professionali entro il 1° settembre 1971, indicando esattamente l'insegnamento cui aspirano.

Gli aspiranti non inclusi in graduatorie provinciali o di Istituti professionali possono presentare domanda di supplenza in carta legale ai Presidi degli Istituti professionali, indicando esattamente l'insegnamento cui aspirano, non più tardi del 1° settembre 1971.

ART. 20
Documentazione delle domande di supplenza. Graduatoria degli aspiranti. Nomine.

Accertamento delle dichiarazioni
Ai fini della documentazione delle domande di supplenza, della formazione della graduatorie degli aspiranti, delle nomine e dell'accertamento delle dichiarazioni contenute nelle domande di supplenza valgono le disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 della Ordinanza Ministeriale 11 marzo 1971.

(1) Le nomine a tempo indeterminato conferite nei precedenti anni scolastici in base alle OO.MM. 24 giugno 1969 e 23 marzo 1970 e alla tabella alle stesse allegata conservano la loro efficacia.

(2) Il punteggio di cui alla lettera f) dell'allegato n. 2 tab. B capo I dell'O.M. 11 marzo 1971 va attribuito agli insegnanti di materie tecniche e agli insegnanti tecnico pratici per titoli professionali relativi ad attività svolte nel corrispondente settore.

PER GLI INSEGNANTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO

Sistemazioni e trasferimenti

INCARICHI E SUPLENZE - RICORSI

Rinnovo delle Commissioni

Con circolare n. 122 (prot. 23788/245/M) dell'8-4-1971, il Ministro della Pubblica Istruzione ha fissato gli adempimenti per il rinnovo della Commissione incarichi e supplenze e della Commissione ricorsi nella Scuole Medie. Ecco di seguito le norme più importanti:

1) COMMISSIONE INCARICHI E SUPLENZE (Rinnovo di un terzo).

La frazione dei componenti da sorteggiare dovrà essere commisurata al numero complessivo dei componenti — preside e professori — quale risulta dalla composizione quantitativa della commissione funzionante per lo anno scolastico 1970-71.

Il sorteggio, invece, deve essere effettuato solo fra i componenti la commissione in carica fin dall'anno scolastico 1969-70.

I membri aggregati, la cui nomina sia stata eccezionalmente autorizzata dal Ministero, non debbono essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti da sorteggiare e non sono soggetti a sorteggio.

L'operazione del sorteggio sarà effettuata alla presenza della commissione.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che sono legittimati a presentare le proposte dei nuovi aspiranti alla nomina a commissario soltanto i sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie.

Le suddette proposte debbono essere formulate al Provveditore agli Studi entro il 26 aprile p.v.

Le proposte debbono essere presentate dalle Segreterie Provinciali debitamente accreditate presso i Provveditori agli Studi dalle Segreterie Nazionali.

2) COMMISSIONE RICORSI (Rinnovo integrale).

Nella ricostituzione della commissione in questione dovranno essere seguiti i criteri generali precedentemente enunciati per la costituzione della commissione degli incarichi.

Mentre si rinvia all'art. 11 dei-

la citata legge n. 282, per quanto riguarda la composizione della commissione e le modalità di nomina dei suoi componenti, si ritiene opportuno segnalare l'esigenza che della commissione dei ricorsi siano chiamati a far parte in primo luogo i professori designati dalle organizzazioni sindacali che organizzano docenti senza limitazione per particolari materie di insegnamento, tenuto conto anche della loro reale rappresentatività, in secondo luogo i professori designati dalle organizzazioni sindacali che non siano rappresentate nella commissione degli incarichi.

Anche le proposte di nomina relative alla costituzione della commissione in parola dovranno essere formulate dai sindacati entro l'indicato termine del 26 aprile p.v.

M. A. R. C.

RICAMI CLASSICI

Roma

Piano quinquennale

(Continua da pag. 2)

nal del dibattito sull'attribuzione di competenze formative alle regioni, ma mira, piuttosto, ad aprire una ben più vasta prospettiva di riflessione e di azione, rimettendo sul tappeto non singole componenti della vita e della politica scolastica, ma l'insieme dei problemi inerenti alla organizzazione e allo sviluppo dei vari ordinamenti di scuola (di base, secondaria, professionale ed universitaria) ed inerenti, successivamente al ruolo sostanzialmente nuovo che il potere centrale può e deve assumere in ordine all'impulso ed al coordinamento di più articolate e vitali responsabilità nel settore".

Il terzo allegato affronta i problemi di collegamento delle "proposte di piano" con la riforma universitaria. In esso si afferma, tra l'altro, che bisogna "concepire un'università che agisca nel nostro paese come unità programmatica autonoma, provvista di una caratterizzazione politica in senso ampio, capace di cooperare alla pari con i poteri pubblici e con i centri produttivi alla introduzione di elementi politici e tecnologici nel sistema nazionale e regionale".

Per quel che riguarda i tempi di realizzazione il "piano" dà indicazioni sulla utilità degli investimenti effettuati ma l'esaurimento del primo quinquennio non sembra poter essere la "data ultima" per valutare l'efficacia delle nuove istituzioni e dei nuovi proces-

si realizzati a partire dalla fine del 1971.

Nell'ultimo allegato viene esaminata la partecipazione giovanile alla programmazione scolastica limitatamente alla fascia della scuola dell'obbligo e di quella secondaria, essendo la presenza giovanile in sede universitaria oggetto della riforma dell'università ora in discussione al parlamento.

BIBLIOTECA MINIMA

Editi da C/E GIUNTI - G. Barbera
CECILIA ALIPRANDI e ROSANNA BISSI - Immagini - per l'avvio alla lettura al gesto grafico e alla formazione del pensiero del bambino. Disegni di Attilio Cassinelli, con una guida ragionata.

G. CALMY - Come fare?... gli esercizi grafici - L. 780.

Y. LE ROCH - Come fare?... gli esercizi sensoriali - L. 780.

F. CAMPON - J. LIEUTAUD - Come fare?... l'educazione fisica - L. 780.

L. HAVRANEK - F. COEUR - Come fare?... gli esercizi di precalcolo ("Le 5 dita della mano"). Guida per le educatrici - L. 400 - Tavole per i giochi - L. 500.

La collana "Come fare..." offre un insieme di indicazioni pratiche, derivate da una chiara conoscenza della psicologia dell'età evolutiva. Raccoglie i risultati di esperienze condotte in scuole materne e costituisce una guida sicura per le educatrici.

Norme per la graduatoria permanente

Ecco di seguito il testo della circolare n. 103 del Ministro della Pubblica Istruzione avente per oggetto: "Aggiornamento della graduatoria provinciale permanente per effetto del concorso magistrale di cui all'O.M. 22 luglio 1970, n. 6178/246. Norme relative alla nomina in ruolo degli iscritti nella graduatoria provinciale permanente".

1. - Norme generali

1) La graduatoria provinciale permanente, dopo l'aggiornamento, sarà affissa all'albo del Provveditorato agli studi sotto la data del 2 settembre 1971.

Nella graduatoria, accanto al nome di ciascun iscritto, saranno riportati i punti complessivamente attribuiti e gli eventuali titoli di precedenza ai fini della nomina. In caso di parità di punti sarà indicato il motivo della preferenza. Sarà inoltre indicato l'eventuale titolo di specializzazione posseduto, utile per l'insegnamento in scuole speciali e classi differenziali.

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, gli insegnanti possono far pervenire ai Provveditori agli studi motivato reclamo avverso i punti assegnati e la relativa collocazione.

I Provveditori agli studi, esaminati i reclami ed apportate le eventuali modifiche, disporranno la pubblicazione della graduatoria sotto la data dell'11 settembre 1971.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso gerarchico al Ministero nei termini e nei modi di cui agli artt. 164 e 165 del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577.

Il ricorso può vertersi anche su questioni che non hanno formato oggetto di reclamo.

2) Nel presente numero trovano disciplina le modalità e le condizioni per l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente, per l'attribuzione di punti in aumento per effetto del concorso in oggetto nonché per l'integrazione dei punti in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti dopo l'iscrizione.

In particolare:

a) è disposta d'ufficio:
- l'iscrizione nella graduatoria permanente (e la modifica del punteggio di iscrizione per effetto di migliore risultato conseguito nel concorso in oggetto) dei maestri che ne abbiano titolo;

- l'attribuzione di un punto in aumento per risultato utile conseguito nel concorso in oggetto, sostenuto nella stessa provincia nella cui graduatoria permanente gli interessati sono iscritti;

b) è disposta invece a domanda:
- l'attribuzione di punti in aumento per risultati utili conseguiti in precedenti concorsi sostenuti nella stessa o in altra provincia e banditi a partire dall'anno 1947, ai maestri che vengano iscritti, in conseguenza del concorso in oggetto, nella graduatoria permanente;

- l'attribuzione di un punto in aumento, ai maestri già iscritti nella graduatoria permanente, per risultato utile conseguito nel concorso in oggetto, sostenuto in provincia diversa;

- l'integrazione dei punti in favore degli insegnanti già iscritti nella graduatoria permanente, in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti dopo l'iscrizione.

La domanda, corredata della relativa documentazione, compresi eventuali titoli per riserve e preferenze previste dalle leggi vigenti, nonché titoli di specializzazione, deve pervenire al Provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati intendono far valere il beneficio entro il 31 luglio 1971. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro la data predetta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tale fine fa fede il timbro e data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande dirette ad ottenere il riconoscimento di risultati utili conseguiti in precedenti concorsi sostenuti nella stessa provincia di iscrizione nella graduatoria permanente, banditi a partire dall'anno 1947, sarà sufficiente fare riferimento al concorso sostenuto.

Sono altresì dispensati dalla presentazione dei titoli di cultura superiore, dei quali chiedono il riconoscimento, gli insegnanti che li abbiano già presentati al Provveditore agli studi della provincia nella cui graduatoria permanente sono iscritti, a condizione che nella domanda indichino i titoli medesimi e facciano espressa menzione della circostanza in occasione della quale li hanno presentati.

Le domande che pervengano oltre il predetto termine del 31 luglio 1971 non saranno prese in considerazione.

2. - Norme relative agli adempimenti per nuovi inserimenti nella graduatoria permanente.

Hanno titolo all'iscrizione nella graduatoria permanente i maestri non di ruolo compresi nella graduatoria di merito del concorso in oggetto e non nominati per mancanza di posti. Non possono pertanto essere inclusi nella graduatoria permanente i maestri che siano di ruolo nonché i maestri vincitori del concorso in oggetto che abbiano rinunciato alla nomina o che siano stati dichiarati decaduti dalla stessa.

Le iscrizioni sono disposte nell'ordine risultante dal punteggio complessivo spettante a ciascuno degli aventi diritto.

Le ipotesi di nuove iscrizioni nella graduatoria provinciale permanente sono riferibili esclusivamente agli insegnanti che abbiano sostenuto il concorso in oggetto nella provincia.

Pertanto, l'insegnante che abbia sostenuto il concorso nella provincia e sia stato incluso nella graduatoria di merito sarà iscritto nella graduatoria provinciale permanente con il punteggio complessivo conseguito nel concorso, aumentato eventualmente di tanti punti quanti furono i risultati utili conseguiti in precedenti concorsi banditi nella stessa o in altra provincia a partire dal 1947.

3. - Norme relative alla modifica del punteggio di iscrizione nella graduatoria permanente.

L'articolo 3, VI comma della legge 25 luglio 1966, n. 574, ne disciplina la cancellazione dalla graduatoria provinciale permanente, stabilisce, tra l'altro,

che detta cancellazione è disposta dopo dieci anni dalla data di iscrizione o di modifica del punteggio di iscrizione per effetto di nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cultura di cui all'art. 5 (titoli di cultura superiore).

La norma, pertanto, ipotizza la modifica del punteggio di iscrizione in termini alternativi (per effetto di nuovo concorso oppure per acquisizione di nuovi titoli di cultura).

Parte A — MODIFICA DEL PUNTEGGIO DI ISCRIZIONE PER EFFETTO DEL RISULTATO CONSEGUITO NEL NUOVO CONCORSO

Le ipotesi di modifica del punteggio di iscrizione per effetto del risultato conseguito nel concorso in favore degli insegnanti che, all'atto dell'aggiornamento, risultano già compresi nella graduatoria permanente, sono riferibili:

a) ai maestri già iscritti nella graduatoria permanente di una sola provincia che abbiano sostenuto il concorso in oggetto nella stessa provincia di iscrizione.

Alla modifica si provvede diversamente a seconda che il maestro abbia o meno conseguito nel concorso un risultato (punteggio complessivo) migliore di quello del concorso in base al quale risulta iscritto nella graduatoria, salva l'applicazione di quanto è previsto nella successiva Parte C per i casi in essa indicati.

Nel primo caso (risultato migliore) viene assunto come nuovo punteggio di iscrizione il miglior risultato ora conseguito, aumentato di tanti punti quanti furono i risultati che, in sede di precedente aggiornamento, furono considerati per l'attribuzione di punti in aumento, ivi compreso il risultato che eventualmente comportò modifica del punteggio di iscrizione per miglior risultato conseguito.

Nel secondo caso il punteggio di iscrizione è aumentato di un punto, in corrispondenza del risultato utile ora conseguito (con non meno di 6/10 per ciascuna prova di esame);

b) ai maestri già iscritti nelle graduatorie permanenti di diverse province (A, B e C) che abbiano sostenuto il concorso in una delle province nelle cui graduatorie permanenti sono iscritti (ad es. A).

Vale integralmente per la provincia A quanto stabilito nella lettera a) della presente parte A.

Per le altre province (B e C) il punteggio di iscrizione nelle rispettive graduatorie è suscettibile dell'aumento di un punto, in corrispondenza del risultato utile conseguito nella provincia A.

c) ai maestri già iscritti nella graduatoria permanente di una o più province (A ovvero A e B) che abbiano sostenuto il concorso in provincia diversa.

Vale integralmente per la nuova provincia quanto stabilito nel precedente paragrafo 2o.

Per le province nelle cui graduatorie permanenti l'insegnante era già iscritto, il punteggio di iscrizione è suscettibile di aumento in corrispondenza del risultato utile conseguito nella nuova provincia.

Parte B — MODIFICA DEL PUNTEGGIO PER EFFETTO DELLA ACQUISIZIONE DI NUOVI TITOLI DI CULTURA SUPERIORE

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, "gli iscritti in una graduatoria provinciale permanente, al momento in cui essa viene aggiornata possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio, valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale".

Dalla norma predetta, combinata con il disposto dell'art. 1 della stessa legge, consegue:

1) ai fini della prevista integrazione di punteggio possono essere presi in considerazione soltanto i titoli di cultura superiore. Detti titoli furono stabiliti, sentita la III Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con il decreto ministeriale n. 6160 dell'8 maggio 1968 con il quale fu altresì approvata la tabella di valutazione, riportata nell'allegato alla presente circolare.

2) i titoli di cui al precedente n. 1 possono essere presi in considerazione, ai sensi della legge n. 574 (artt. 3 e 5), soltanto se nuovi e acquisiti nel biennio intercorrente fra le date stabilite nei relativi bandi, per la presentazione delle domande di ammissione al precedente concorso ed a quello per effetto del quale si dispone l'aggiornamento. In sede di tale aggiornamento, ovviamente, non possono essere presi in considerazione titoli di cultura superiore conseguiti anteriormente al biennio come sopra precisato, anche se gli interessati avessero omesso di produrli nei termini per il precedente aggiornamento della graduatoria provinciale permanente.

3) ai fini della prevista integrazione di punteggio possono essere presi in considerazione, ai sensi della legge n. 574 (artt. 3 e 5), soltanto se nuovi e acquisiti nel biennio intercorrente fra le date stabilite nei relativi bandi, per la presentazione delle domande di ammissione al precedente concorso ed a quello per effetto del quale si dispone l'aggiornamento. In sede di tale aggiornamento, ovviamente, non possono essere presi in considerazione titoli di cultura superiore conseguiti anteriormente al biennio come sopra precisato, anche se gli interessati avessero omesso di produrli nei termini per il precedente aggiornamento della graduatoria provinciale permanente.

Parte C — MODIFICA DEL PUNTEGGIO DI ISCRIZIONE PER EFFETTO DEL CONCORSO OPPURE PER EFFETTO DELL'ACQUISIZIONE DI TITOLI DI CULTURA SUPERIORE

Nei confronti degli insegnanti elementari i quali abbiano ottenuto in concorso posteriore alla data di iscrizione nella graduatoria permanente valutazione di titoli di cultura superiore, la modifica del punteggio di iscrizione può essere soltanto disposta nella misura più favorevole risultante dal confronto tra la modifica conseguente alla partecipazione al concorso e quella che, prescindendo dalla partecipazione al concorso medesimo, conseguirebbe alla valutazione dei titoli di cultura.

E' stato così enunciato il principio generale a disciplina della modifica del punteggio di iscrizione nella graduatoria permanente, qualora concorrano risultato utile di nuovo concorso e acquisizione di nuovi titoli di cultura superiore.

Ad illustrazione del principio si formula il seguente esempio: un insegnante ha

partecipato nella stessa provincia, nella cui graduatoria permanente è iscritto, a nuovo concorso magistrale con risultato utile. Per effetto del primo concorso è stato iscritto nella graduatoria permanente con punti 80; del nuovo concorso ha riportato punti 81, dei quali punti 3,50 sono dovuti a valutazione di titoli di cultura superiore conseguiti nel biennio. In base al principio di cui sopra, la misura più favorevole da considerare ai fini del nuovo punteggio di iscrizione nella graduatoria permanente corrisponde a punti 83,50 (80, primo punteggio di iscrizione nella graduatoria permanente, e 3,50, integrazione per titoli di cultura superiore). Infatti la modifica del punteggio di iscrizione per effetto del nuovo concorso darebbe complessivamente 82 punti e cioè: 81 risultato del nuovo concorso e 1 punto per riconoscimento del risultato utile nel primo concorso).

Il principio e l'esempio di cui sopra si prestano ad essere applicati nella varia casistica che può presentarsi.

4. - Norme relative alle nomine degli iscritti nella graduatoria permanente.

1) posti disponibili.
L'art. 4, commi I, II e III, della legge n. 574 stabilisce: "Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti, e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti e disponibili nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti".

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Ciò stante, gli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo in soprannumero vacanti alla data del 1° ottobre.

I posti di ruolo normale vacanti alla data del 1° ottobre nei comuni diversi dal capoluogo sono utilizzati innanzitutto per l'immissione degli insegnanti elementari soprannumerari nel ruolo normale, previa detrazione del quarto dei posti medesimi da riservare al futuro trasferimento di insegnanti dal ruolo normale da altre province.

Per effetto della predetta immissione di insegnanti elementari nel ruolo normale, si rendono vacanti e disponibili nel ruolo in soprannumero altrettanti posti, che vanno ulteriormente conferiti per la metà agli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

Qualora, dopo l'immissione dei soprannumerari, risultassero ancora vacanti e disponibili posti del ruolo normale, tali posti sono conferiti per la metà agli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria permanente e, per l'altra metà, riservati al concorso magistrale. Trattasi invece di ipotesi limite che postula l'immissione nel ruolo normale di tutti gli insegnanti del ruolo in soprannumero, ivi compresi gli insegnanti iscritti nella graduatoria provinciale permanente che ottengono la nomina nel ruolo in soprannumero con decorrenza 1 ottobre.

Nel calcolo dei posti ai fini di cui sopra sono ovviamente da computare anche i posti del ruolo normale vacanti al 1° ottobre nei comuni diversi dal capoluogo eventualmente non coperti con i trasferimenti di insegnanti da altre province disposti in occasione del movimento magistrale avente effetto dalla stessa data.

2) posti di scuola speciale e classe differenziale.

Per il conferimento dei posti di scuola speciale e di classe differenziale, vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo al 1° ottobre sono da seguire, in relazione a quanto precisato nel precedente punto 1), i seguenti criteri:

a) i posti in questione devono essere offerti agli insegnanti del ruolo in soprannumero, che siano in possesso del corrispondente titolo di specializzazione, ai fini dell'immissione nel ruolo normale e dell'attribuzione della relativa sede di servizio.

Non può essere fatta eccezione alcuna all'ordine di graduatoria in sede della immissione degli insegnanti soprannumerari nel ruolo normale. Pertanto, anche per il conferimento di posti di scuola speciale e classe differenziale, i posti medesimi possono essere offerti soltanto agli insegnanti soprannumerari specializzati che risultino compresi (secondo l'ordine di graduatoria) nel numero complessivo dei soprannumerari da immettere nel ruolo normale in relazione a tutti i posti di ruolo normale disponibili a questo fine.

Ciò stante, qualora i posti di scuola speciale e classe differenziale, così offerti, rimangano scoperti o per mancanza di insegnanti specializzati o per mancanza di insegnanti specializzati disposti ad accettare la sede di scuola speciale o di classe differenziale, i posti medesimi saranno conferiti in base alle norme che disciplinano gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari.

Soltanto nell'ipotesi che tutti gli insegnanti del ruolo in soprannumero, ivi compresi i vincitori del concorso e gli iscritti nella graduatoria permanente nominati in ruolo con decorrenza dal 1° ottobre, siano stati immessi nel ruolo normale, i posti di scuola speciale e classe differenziale, con gli altri posti di ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo, devono essere offerti ad altrettanti insegnanti iscritti nella graduatoria provinciale permanente, sempre seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

3) nomine.
a) le nomine degli insegnanti iscritti nella graduatoria permanente sono disposte, nell'ordine, con decorrenza giuridica dal 1° ottobre ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

Gli insegnanti iscritti nella graduatoria permanente anteriormente al suo aggiornamento, i quali abbiano titolo alla nomina dal 1° ottobre, saranno invitati entro un termine perentorio di giorni 15, a pena di decadenza dal diritto alla nomina, per l'anno scolastico al quale la nomina stessa si riferisca, a produrre i documenti attestanti il possesso dei requisiti di rito per l'ammissione ai pubblici impieghi che risultino scaduti rispetto a quelli a suo tempo prodotti in occasione del concorso.

La questione si pone, ovviamente, nei confronti degli iscritti nella graduatoria permanente per effetto del concorso in oggetto, in quanto gli interessati hanno già prodotto i documenti in parola per l'iscrizione nella graduatoria di merito del concorso medesimo.

b) i maestri che, per effetto dell'iscrizione nella graduatoria permanente di diverse province, ottengano la nomina in due o più province, hanno facoltà di optare per una delle province nelle quali le nomine sono state disposte.

L'opzione può avere luogo anche se le comunicazioni relative alle nomine pervengono all'interessato in tempi diversi e ciò per la considerazione che le nomine, anche se comunicate in epoca successiva al 1° ottobre, hanno pur sempre la medesima decorrenza giuridica (1° ottobre).

Il diritto di opzione deve essere esercitato nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione del provvedimento di nomina.

SCUOLE MATERNE

Compenso per lavoro straordinario

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha indirizzato ai Provveditori agli Studi una circolare per dettare norme per la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario che le accompagnatrici di scuola materna effettuano nell'accompagnare i bambini sui mezzi di trasporto. Per quanto riguarda le maestre, opportune norme saranno dettate non appena sarà stato risolto il quesito circa le possibilità e le modalità di tale corresponsione.

"Questo Ministero, nell'autorizzare le SS.VV. a organizzare, a cominciare dallo scorso anno 1970, i servizi di trasporto gratuiti per i bambini delle scuole materne statali, in conformità di quanto previsto dall'art. 4 ultimo comma della legge 18 marzo 1969, n. 444, ha raccomandato che, in ogni caso, fosse affidato alle assistenti delle predette scuole il compito di sorvegliare i bambini durante il trasporto per e dalla scuola.

La raccomandazione, sulla quale si richiama la responsabile attenzione delle SS.VV., degli Ispettori scolastici e dei Direttori didattici, trae la sua giustificazione non soltanto dalla necessità di vigilare sulla incolumità dei bambini, bensì anche dalla possibilità di ricercare nel momento del trasporto occasioni e motivi di attività educativa (rapporti di convivenza sociale nell'uso del mezzo di trasporto collettivo, primi elementi di educazione stradale, prime cognizioni elementari dei rischi cui si è esposti nell'uso del mezzo di trasporto, ecc...).

E' stato raccomandato anche che il servizio di trasporto sia effettuato in orari che non incidano su quello prescritto dalla legge per

lo svolgimento giornaliero (7 ore) delle attività educative nella scuola.

Se, come si ha motivo di ritenere, le raccomandazioni su richiamate siano state scrupolosamente osservate, le assistenti impegnate nell'accompagnamento dei bambini durante il trasporto svolgono tale compito in orario eccedente quello ordinario e, perciò, remunerabile nei modi e nelle misure stabilite dalle norme vigenti per le prestazioni di servizio in ore straordinarie.

Ciò premesso, le SS.VV. sono pregate di accertare:

a) se tutti i servizi di trasporto gratuiti organizzati nel decorso anno 1970 e nell'anno in corso per i bambini delle scuole materne con la partecipazione delle assistenti come accompagnatrici dei bambini;

b) se e quali delle suddette assistenti abbiano fin qui atteso al detto compito in orari eccedenti le sette ore giornaliere riservate all'attività educativa nella scuola;

c) quante ore eccedenti il normale orario di servizio siano da retribuire a ciascuna assistente per ciascun mese del 1970, tenuto conto del limite massimo mensile consentito dalle norme vigenti;

d) quale retribuzione sia, conseguentemente, da corrispondere, per ciascun mese del decorso anno, a ciascuna delle suddette assistenti;

e) quale somma sia, quindi, da accreditare alle SS.VV. in conto resti, sul cap. 1283 del bilancio 1970 per la corresponsione del compenso di cui trattasi.

I dati di cui alle lettere a) b) c) devono essere forniti dai competenti Direttori didattici con elenchi redatti in conformità dell'unito modello, sottoscritto dai direttori medesimi e vistato dagli Ispettori scolastici.

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1968

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

CESSIONE QUINTO STIPENDIO

A 10-5 E MENO ANNI

INTERESSI
E SPESE MODICHE

CELERITÀ
MASSIMA

C.I.F. Via Ancona, 21
Tel. 851.148 - (00198) Roma